



COMUNE DI LIVERI

Città Metropolitana di Napoli

Piazza Municipio, 1 80030 LIVERI
Tel 0818255890; Fax 0818255467
Sito Internet: www.comune.liveri.na.it
E-Mail: tecnico@comune.liveri.na.it

Prot. Gen.n. 417

Liveri li 30/01/2025

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 93, 224 e 225 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II..

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti di Commissione Giudicatrice, in modo non vincolante per questo Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso

Il COMUNE DI LIVERI, ai sensi degli articoli 93, 2224 e 225 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. vuole procedere alla costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento dell’incarico di componenti della commissione giudicatrice nell’ambito di affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura e dei lavori.

La nomina della Commissione giudicatrice avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice sarà Responsabile della valutazione delle eventuali offerte tecnico ed economiche nelle procedure di gara con offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 - Elenco degli esperti

Per la presentazione della candidatura gli interessati dovranno presentare richiesta entro il termine di scadenza fissato per la presente manifestazione. La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

I candidati saranno individuati tra coloro che saranno ritenuti idonei attraverso un sorteggio pubblico ovvero attraverso la valutazione dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati.

Art. 3 – Destinatari

Il presente avviso è rivolto ai:

- A. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi che contemplino un’attività (non marginale) relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall’attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
 - B. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
 - C. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- A. I **PROFESSIONISTI** esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;

- b)* rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c)* assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d)* regolarità degli obblighi previdenziali;

B. I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a)* essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 2 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b)* assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

C. I PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a)* svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;
- b)* assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

Art. 4 – Condizioni di iscrizione

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a)* coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b)* coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c)* coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d)* coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g)* coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una

misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 5 - Condizioni di incompatibilità

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i componenti della commissione giudicatrice di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell'Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

- a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per il COMUNE DI LIVERI.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni. Si precisa che l'autorizzazione di cui all'art.53, comma 7, del D.L.vo 165/2001 deve essere prodotta al momento della nomina e non dell'iscrizione

Art. 6 – Documentazione da presentare

I candidati devono presentare:

- domanda regolarmente sottoscritta secondo il modello allegato 1, con allegata copia di valido documento di identità;
- curriculum vitae formato europeo sottoscritto dal candidato comprovante l'esperienza professionale maturata;

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande.

Le candidature, regolarmente datate e sottoscritte, dovranno essere redatte su carta semplice e in lingua italiana, utilizzando il facsimile allegato (ALLEGATO 1) al presente avviso ed essere corredate dagli ulteriori documenti di cui al precedente punto. La domanda con i documenti allegati dovrà essere indirizzata al Comune di Liveri e recare i seguenti dati:

- gli estremi del mittente;
- gli estremi del destinatario;
- la dicitura “Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 93, 224 e 225 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II

La domanda contenente la candidatura dovrà essere inviata via pec all’indirizzo segreteria@pec.comune.liveri.na.it entro e non oltre 365 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Si precisa altresì che l’albo verrà aggiornato continuamente man mano che perverranno altre richieste di candidatura.

Art. 8 – Verifica delle candidature

Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curricula pervenuti ed i candidati se privi dei requisiti richiesti saranno esclusi.

Art. 9 – Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell’elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso il Comune Liveri sito in Piazza Municipio n° 1;
- la disponibilità immediata a svolgere l’incarico all’interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l’attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

Art. 10 - Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi dell’Amministrazione Comunale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- d) soddisfare tutti gli impegni presi con l’incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza dell’incarico ricevuto;
- f) ricercare all’interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l’efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;

- k) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Art. 11 - Rinuncia all'incarico

L'esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni previste dall'Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Art. 12 – Durata, Compenso e Natura dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

L'importo del corrispettivo sarà stabilito di volta in volta, con Delibera di G.C., in funzione della disponibilità economica e del titolo del finanziamento.

Art. 13 – Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli esperti;
- b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è l'Arch. Anna Maria Pandico, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale telefono: 0818255890 – E-MAIL: tecnico@comune.liveri.na.it;
PEC: tecnico@pec.comune.liveri.na.it.

Art. 15 – Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Campania

Liveri li 30/01/2025

Il Responsabile Ufficio Tecnico
(Arch. Anna Maria Pandico)